

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TATAWELO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

A norma dell'art. 36 e segg. c.c. è costituita con finalità di pubblica utilità nonché di promozione umana e culturale l'Associazione senza finalità di lucro denominata "Tatawelo".

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Corso Enrico De Nicola 42 - 10129 TORINO.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede Legale ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Atti e/o Registri nei quali è iscritta.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è indeterminata.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

TITOLO II

FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 - Finalità

L'associazione è un ente culturale ed apartitico, non confessionale e senza fini di lucro. Persegue finalità di solidarietà e promozione umana e di utilità sociale. Ha come finalità generali quelle di:

- Elaborare, sperimentare, promuovere la creazione di poli di sviluppo basati sui principi di una economia solidale e rispettosa dell'ambiente.

- Rappresentare luogo ed occasione dove sia possibile stimolare, creare e sperimentare tutte le sinergie e tutte le contaminazioni possibili tra i diversi soggetti che ne fanno parte.
- Creare le condizioni per interazioni e scambi di esperienze tra i produttori del Sud del Mondo in modo da innescare un processo di sviluppo autonomo che non dipenda da aiuti esterni.
- Creare uno scambio tra culture diverse, unite nel comune obiettivo di un un mondo libero da arroganza e ingiustizie.

Art. 6 - Oggetto

Per perseguire le sue finalità l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- Promuovere, anche tramite terzi, la vendita di prodotti provenienti da realtà impegnate nella costruzione di una economia solidale, organizzando gruppi di acquisto e promovendone la valorizzazione e diffusione attraverso lo svolgimento di manifestazioni pubbliche commerciali e culturali quali, ad esempio, fiere, sagre, mostre ed esposizioni, convegni, corsi, dibattiti, tavole rotonde, seminari, ecc..
- Promuovere percorsi di turismo responsabile al fine di migliorare, in qualità e quantità, la conoscenza delle realtà di economia alternativa impegnate a costruire relazioni economiche intese come mezzo per soddisfare i bisogni delle persone.
- promuovere, anche mediante terzi, attività di comunicazione e informazione mediante siti internet, periodici, riviste, testi, estratti, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata o su supporto informatico o su qualunque altro supporto utilizzato; pertanto potrà ad esempio pubblicare circolari (rivista - bollettino), atti di seminari e convegni, studi e ricerche;
- ottenere e gestire finanziamenti esterni e gestire fondi propri per sostenere la creazione e sviluppo di realtà che possano rappresentare un esempio concreto di economia solidale.
- promuovere l'avvio e la gestione di progetti di importazione equo solidale.

L'Associazione potrà, previa costituzione per atto pubblico e riconoscimento ove richiesto per legge, aderire ad altre Associazioni, assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo, ricevere donazioni e legati, acquisire la proprietà o diritti reali su beni mobili e immobili, intraprendere attività commerciali strumentali e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi statutari, effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, operare in regime di convenzione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche ed in genere adottare ogni iniziativa riconosciuta utile al raggiungimento dei fini statutari, ed in genere compiere qualsiasi operazione di avente contenuto patrimoniale, finanziario ed economico ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

ASSOCIATI

REQUISITI - CATEGORIE - DIRITTI E DOVERI

Art. 7 Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che si riconoscono nelle finalità della stessa e si impegnano a realizzarle attivamente.

Art. 8. Ammissione a socio

La richiesta di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Tale richiesta dovrà contenere i dati nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, luogo e data di nascita se avanzata da persona fisica, e denominazione, sede e codice fiscale se persona giuridica, unitamente in entrambi i casi all'attestazione di accettare di attenersi allo statuto e alla deliberazione degli organi sociali.

Il Consiglio esamina le domande di ammissione non prima di un mese e non oltre sei mesi dalla ricezione delle stesse.

Sull'ammissione del socio, il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione deve essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla sua deliberazione.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.

Il socio ammesso versa all'atto dell'iscrizione la quota deliberata per l'anno in corso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio, e l'obbligo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie.

Art. 9 Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare, votare nell'Assemblea dei soci, e di essere eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono tenuti:

- al versamento di una quota associativa, nell'importo e nelle modalità di versamento stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
- al rispetto del presente statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.
- ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri associati che con i terzi.

Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, scioglimento o esclusione.

Art. 11 Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 1 (uno) mese prima della scadenza dell'anno solare. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 12 Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- 1) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolgere o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione, in misura doppia, oltre alle quote non versate.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato.

Il recesso, lo scioglimento o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 L'Assemblea ordinaria degli associati

Partecipano all'Assemblea tutti i soci che in data della convocazione siano in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea straordinaria.

b) In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante posta elettronica con preavviso di almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

Trattandosi di assemblea svolta tramite la mailing list della associazione, si invieranno anche tutti gli elementi necessari ad iniziare il dibattito e l'indicazione della data limite entro cui gli interventi

dovranno essere inviati.

Art. 16 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Al fine di consentire la partecipazione a tutti i soci residenti in paesi diversi, sarà possibile realizzare le assemblee mediante collegamenti internet a condizione che siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, che a questi ultimi e a tutti i soci sia permesso identificare i partecipanti, seguire la discussione e scambiarsi i documenti.

Ogni qual volta sia possibile, si potranno realizzare assemblee in cui i soci possono fisicamente incontrarsi, collegati per mezzo di internet con gruppi di altre località o paesi.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza fisica o tramite internet di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza fisica o tramite internet di almeno il 70% dei Soci aventi diritto al voto.

Alla fine di una prima discussione verrà stilato un verbale che, tramite mailing list, verrà inviato ai soci per una possibile ulteriore riflessione collettiva per un periodo di 15 giorni durante il quale varrà il principio del silenzio assenso. Dopo tale periodo, in assenza di una opposizione superiore al numero di quanti hanno partecipato alla discussione, salvo una possibile rielaborazione che tenga conto di nuove argomentazioni, si ritengono adottate le conclusioni contenute nel verbale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art. 17 Forma di votazione dell'Assemblea

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di tre membri soci.

Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il primo consiglio direttivo viene nominato all'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
- d) formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- e) proporre di anno in anno la quota di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori;
- f) ed in genere organizzare tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita;
- g) redigere e proporre all'Assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
- h) nominare il Presidente dell'Associazione;
- i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
- l) assegnare incarichi volontari e professionali.

Art. 19 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.

Art. 20 Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta l'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera e-mail , purché venga fornita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della

convocazione, qualora siano presenti la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alla riunione del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio Sindacale, se nominato, ed i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art. 21 - Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 22 - Integrazione dei Consiglieri

Il consiglio direttivo può, qualora lo ritenga opportuno, allargare il numero dei suoi componenti tramite cooptazione. La nomina di nuovi consiglieri è sottoposta alla ratifica della prima assemblea ordinaria.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Art. 23 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 24 Vicepresidente, segretario, tesoriere

Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali, cura la corrispondenza dell'Associazione nonché la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 25 Risorse economiche

L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali: è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione.

Art. 26 Beni mobili e immobili

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Art. 27 Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 28 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 Proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali o produttive marginali compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali.

I proventi derivanti da attività commerciali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Art. 30 Responsabilità verso i terzi

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 38 del codice civile.

TITOLO IX

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 32 Personale retribuito

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale retribuito.

Art. 33 Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

TITOLO X

DELLO SCIoglimento

Art. 34 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci. Occorrerà la maggioranza assoluta dei voti favorevoli da parte dei soci aventi diritto.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile, della legge 266/91 e dalla D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 36 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 37 Clausola Compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e attuazione del presente statuto, delle delibere assembleari e del Consiglio, e per eventuali dissidi fra i soci, le parti si rimetteranno al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due scelti da ciascuna delle parti e il terzo da queste d'accordo; in caso di mancato accordo sulla scelta del terzo arbitro, la scelta è delegata al Presidente del Tribunale territorialmente competente rispetto alla localizzazione della Sede Legale.

Modifiche apportate in sede di assemblea straordinaria in Torino il 21 luglio 2015